

Concorso 2025
POLIZIA di STATO
ALLIEVI VICE
ISPETTORI

MANUALE DI **TEORIA E QUIZ**
PER **TUTTE LE PROVE**

NLD
CONCORSI

l'illegittimità costituzionale della succitata disposizione della c.d. «legge spazzacorrotti» per contrarietà all'art. 25, comma 2, Cost., ove interpretato nel senso che le modificazioni con la stessa introdotte si applichino anche ai condannati per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. Se infatti – si è ritenuto nella sentenza – è di regola assolutamente ammissibile che le norme relative alla esecuzione penale soggiacciano al principio del *tempus regit actum* ove le stesse disciplinino *mere modalità di esecuzione della pena*, una soluzione opposta deve essere adottata allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una **trasformazione della natura della pena e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato**. Applicando il menzionato criterio distintivo, pertanto, si è disposto che il principio di irretroattività si applichi alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena, mentre – al contrario – non attenga alla disciplina dei permessi premio e del lavoro all'esterno, che ben possono essere regolamentati dalla legge in vigore al momento dell'esecuzione della pena (anche se – specifica la Corte – essi non possono essere negati a coloro che abbiano già svolto un proficuo percorso rieducativo).

► **6.1.6.B. Le modifiche al regime di procedibilità introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. decreto Cartabia) e la disciplina transitoria. Le modifiche del Decreto correttivo Cartabia (D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31)**

Il d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. decreto Cartabia) ha proceduto ad una significativa estensione del regime di procedibilità a querela in riferimento a talune figure di reato contro la persona e contro il patrimonio [per citarne alcune: *lesioni personali stradali gravi o gravissime* (art. 590-bis, co. 1 c.p.); *lesioni personali dolose* (art. 582 c.p.); *sequestro di persona semplice (non a scopo di estorsione) ex art. 605 c.p.*, *furto* (art. 624 c.p.); *danneggiamento* (art. 635 c.p.): *truffa*, *frode informatica e appropriazione indebita* (artt. 640, 640 ter e 649-bis c.p.)]. La procedibilità d'ufficio è sempre fatta salva "quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità".

Il legislatore ha introdotto tuttavia una specifica **disciplina transitoria** con apposite disposizioni, contenute negli artt. 85 e ss. del d. lgs. n. 150 del 2022. Il primo comma dell'art. 85 stabilisce che "per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato".

Come è stato rilevato, attesa la natura più favorevole del regime introdotto dalla riforma Cartabia, la disciplina transitoria prevista dall'art. 85 del d. lgs. n. 150 del 2022 presuppone il principio che riconosce **l'applicazione retroattiva del nuovo regime di procedibilità a querela**. Il legislatore prevede infatti la retroattività del nuovo regime di procedibilità, riferito ai reati commessi prima della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022), preoccupandosi di disciplinare il **dies a quo del termine per la presentazione della querela**.

Come è stato ricostruito, infatti, la **giurisprudenza** sui profili intertemporali delle modifiche del regime di procedibilità può essere così compendiate:

- a. è applicabile l'art. 2, co. 1 c.p. – laddove enuncia il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole all'agente – in ipotesi di modifiche peggiorative del regime di procedibilità;
- b. non è applicabile l'art. 2, co. 2 c.p. – ossia la disciplina dell'**abolitio criminis** – quando, dopo la commissione di un reato procedibile d'ufficio, è prevista per quel reato la procedibilità a querela e questa non è presentata. Applicando tale indirizzo, deve ritenersi che **il mutamento introdotto dalla riforma Cartabia al regime di procedibilità** non produce effetti sulle sentenze o sui decreti di condanna passati in giudicato prima del 30 dicembre 2022, non legittimando, quindi, un incidente di esecuzione o la richiesta di revisione);
- c. è applicabile l'art. 2, co. 4 c.p. se, dopo la commissione del reato, ma comunque prima della formazione del giudicato, sopravviene **una modifica del regime di procedibilità che integri una *lex mitior*** per il soggetto agente. È quanto accade in caso di **introduzione del regime di procedibilità a querela per un reato procedibile d'ufficio**, al tempo del fatto. Ne consegue,

secondo la Cassazione, che nei procedimenti pendenti **la remissione della querela** determina, per il giudice, l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'**art. 129 c.p.p.**

Da ultimo, il **decreto correttivo Cartabia (D.lgs. 19 marzo 2024, n. 31)** è intervenuto a correggere la disciplina della perseguibilità a querela delle fattispecie di cui agli artt. 582 e 635 c.p. In particolare, con l'art. 1, co. 1, lett. a) del decreto, si interviene sul **comma 2 dell'art. 582 c.p.** (che prevede una deroga ai casi di perseguibilità a querela del delitto di lesioni) sopprimendo il riferimento all'aggravante *ex art. 61, n. 11-octies*, c.p. ed inserendo un espresso richiamo all'art. 583-*quater*, comma 2, primo periodo, c.p. (concernente l'ipotesi di lesioni né gravi né gravissime), così chiarendo, definitivamente, la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato – dell'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater* c.p. In merito al reato di danneggiamento, l'art. 1, co. 1, lett. b) del decreto correttivo, modifica l'**ultimo comma dell'art. 635 c.p.** omologando il regime di procedibilità di tale reato a quello previsto per la fattispecie analoga e più grave di cui all'art. 625 c.p., per la quale lo stesso legislatore delegato, con il d. lgs. n. 150/2022, ha introdotto la procedibilità a querela nelle ipotesi in cui il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede. Di conseguenza, l'art. 9, co. 1, del decreto correttivo **estende il regime transitorio** di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 anche a questa ipotesi di reato, dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo.

7. La c.d. riserva di codice

Nel corso degli anni si è assistito ad una **proliferazione delle leggi speciali** in materia penale, con conseguente riduzione della centralità del codice penale. Tuttavia, recentemente il legislatore ha inteso imprimere a tale processo un'evidente *inversione di tendenza*, mediante il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. In particolare, tale intervento normativo ha traslato nel codice penale una serie di incriminazioni in precedenza contemplate in leggi speciali, oltre ad introdurre un nuovo **art. 3-bis** c.p., il quale, rubricato **principio della riserva di codice**, recita: *“nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”*.

8. Il principio di territorialità

In generale, il territorio dello Stato costituisce il limite di efficacia della legge penale nazionale: l'**art. 3 c.p.** stabilisce che *“la legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato”*; l'**art. 6 c.p.** che *“chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge penale italiana”*.

E' così codificato il **principio di territorialità**, fondato sulla presunzione dell'interesse statale a disciplinare ogni fatto o rapporto che ricada nell'**area soggetta alla sovranità dello Stato**.

Il principio di territorialità incontra alcune **deroghe**, riconducibili a ipotesi peculiari in cui vi è interesse a punire fatti commessi fuori dal territorio nazionale.

A) Reati commessi all'estero punibili incondizionatamente

L'**art. 7 c.p.** disciplina una prima deroga al principio di territorialità, **legittimando lo Stato italiano a reprimere il cittadino o lo straniero che commetta all'estero:**

- 1) delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso del sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;
- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

La *ratio* della disposizione risiede nella valorizzazione delle **istanze di difesa dello Stato**, che giustificano un esercizio extraterritoriale della sua potestà punitiva.

Sul punto, si segnala la novità introdotta dalla **L. 4 novembre 2024, n. 169** con la quale si aggiunge al sesto comma dell'art. 12, L. 19 febbraio 2004, n. 40, il seguente periodo: "*Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana*". Tale intervento normativo consente, ora, di espungere la **surrogazione di maternità commessa dal cittadino all'estero** dalla previsione dell'art. 9 c.p. e collocarla, invece, nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 7 co. 1 n. 5) c.p. La ricollocazione del delitto di surrogazione commesso dall'italiano all'estero sotto l'art. 7, peraltro, da una parte, evita l'esigenza di procedere tramite richiesta del ministro della giustizia. Inoltre, ricollocandosi la fattispecie sotto l'art. 7 c.p.; dall'altra rende non più necessaria la presenza del cittadino sul territorio dello Stato, come invece richiede l'art. 9 c.p.

B) Delitti politici

L'art. 8 c.p., dopo aver statuito ai primi due commi che il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero un delitto politico non compreso fra quelli indicati nel numero 1 dell'art. 7 (*id est*, i delitti contro la personalità dello Stato) è punito secondo la legge italiana, su richiesta del Ministro della giustizia (che si aggiunge alla querela di parte, ove prevista), prevede al terzo comma che "*agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici*". La *ratio* sottesa alla previsione coincide essenzialmente con l'illustrato principio di difesa.

Mentre i reati previsti dall'art. 7 sono puniti incondizionatamente, l'art. 8 si occupa di delitti politici la cui punizione è **subordinata alla richiesta del Ministro della giustizia**, che sottintende una valutazione di opportunità politica.

L'art. 8 c.p. fornisce una **nozione** ampia di delitto politico, comprensiva non solo del reato che offende un interesse di natura politica (il c.d. **delitto oggettivamente politico**), ma anche del reato comune supportato da una motivazione "ideologica" (il c.d. **delitto soggettivamente politico**).

1) **Oggettivamente politico** è il delitto che offende:

- un interesse politico dello Stato: ne sono esempio l'integrità territoriale e l'organizzazione politica;
- un diritto politico del cittadino, concernente la partecipazione alla vita dello Stato: si pensi all'elettorato attivo e passivo.

2) **Soggettivamente politico** è, invece, il delitto comune determinato in tutto o in parte da **motivi politici**. Tale ipotesi ricorre quando l'agente abbia commesso un reato al fine di incidere sul funzionamento dello Stato, ovvero di favorire o contrastare talune fazioni politiche.

C) Delitti comuni commessi all'estero

Come ulteriore deroga al principio di territorialità, taluni reati sono sottoposti alla legge italiana ancorché **compiuti interamente all'estero**, a condizione che il reo **si trovi nel territorio dello Stato**:

- **il delitto comune del cittadino all'estero**: il cittadino che, fuori dei casi previsti dagli artt. 7 e 8, commette all'estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto punito con pena detentiva inferiore, è necessaria la richiesta del Ministro della giustizia ovvero l'istanza o la querela della persona offesa (**art. 9**, co. 1 e 2);
- **il delitto commesso dal cittadino a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero**: la punibilità del colpevole è, in tal caso, sempre condizionata alla richiesta del Ministro della giustizia, purché l'estradizione non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto (**art. 9**, co. 3);